

REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI: OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PER TUTTE LE SOCIETÀ ENTRO L'11 DICEMBRE 2023

È stato istituito ed è divenuto operativo anche in Italia, dopo numerose proroghe e ritardi, il registro dei titolari effettivi. Il 9 ottobre 2023 è stato, infatti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che attesta l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.

Con tale ultimo atto formale, che consente di dare compiuta attuazione alla normativa in materia di prevenzione del riciclaggio, sorge l'obbligo per tutte le società di capitali, persone giuridiche private (associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato dotate di personalità giuridica) e trust di comunicare i dati e le informazioni relative alla titolarità effettiva.

La comunicazione sulla titolarità effettiva dovrà essere effettuata al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio territorialmente competente entro e non oltre l'11 dicembre 2023, con modalità esclusivamente telematiche. Per quanto concerne le società di capitali, la comunicazione dovrà essere firmata digitalmente da un amministratore, senza possibilità di delega. Sarà pertanto necessario che gli amministratori che non ne siano ancora provvisti ottengano un dispositivo di firma digitale.

Successivamente, i soggetti obbligati dovranno comunicare qualsiasi variazione della titolarità effettiva entro 30 giorni dal verificarsi della variazione. Inoltre, con cadenza annuale (ed in ogni caso entro 12 mesi dalla prima comunicazione), dovrà essere confermata la titolarità effettiva: per le società di capitali ciò potrà avvenire in concomitanza con il deposito del bilancio di esercizio.

Le sanzioni, in caso di mancato rispetto delle scadenze previste dalla legge per la comunicazione e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, variano da Euro 103 ad Euro 1.032 per ciascun soggetto obbligato.

Per l'individuazione del titolare effettivo si applicano i criteri già previsti dalla normativa in materia di prevenzione del riciclaggio. In particolare, per quanto concerne le persone giuridiche, il titolare effettivo è la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo. Qualora non sia possibile individuare un titolare effettivo sulla base di tali criteri, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolare dei poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della persona giuridica.

Il registro dei titolari effettivi potrà essere consultato da parte delle autorità, di tutti i soggetti obbligati ai sensi della normativa per la prevenzione del riciclaggio, nonché del pubblico e di qualunque persona fisica o giuridica. Solamente in casi eccezionali potrà essere impedito l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, in particolare qualora tale accesso esponga il titolare effettivo a rischi sproporzionati oppure qualora il titolare effettivo sia una persona incapace o minore di età.

Il nostro Studio è naturalmente a disposizione per fornire tutta l'assistenza necessaria in relazione alla nuova normativa, all'individuazione delle informazioni rilevanti per la comunicazione della titolarità effettiva e all'effettuazione delle relative comunicazioni.

DISCLAIMER

Il presente *Client Alert* ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.

Flavio Monfrini, Partner
Email: flavio.monfrini@grplex.com